



## NOTA SUL GIUSTO UTILIZZO DEI SOCIAL E SULLA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO RELATIVI AI MINORI

### PREMESSA

**A**l giorno d'oggi viviamo nell'era digitale, dove usiamo i *social* a volte con molta facilità, pubblicando foto, video o stati che presto sfuggono al nostro controllo, infatti, tutto ciò che pubblichiamo su qualsiasi genere di *social*, quali siti internet, social network quali *Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, ecc. e servizi di messagistica istantanea quali *WhatsApp*, *Telegram* ecc. si diffonde in brevissimo tempo, e può essere salvato sul cellulare altrui con appositi programmi, o anche semplicemente tramite uno *screenshot*. Infatti, possono bastare anche pochissimi secondi che pubblichiamo anche una cosa per sbaglio, che possa essere immortalata o salvata da terzi e *continua* la condivisione, rischiando di ledere, in tal modo, sia la nostra che la *altrui privacy*, divulgando anche inconsapevolmente dati sensibili di terzi.

Il continuo uso dei *social* e l'avanzare delle nuove tecnologie, implicano un adeguamento costante ed una continua evoluzione della giurisprudenza in materia di *privacy* e protezione dei dati personali.

La questione della *privacy*, è disciplinata dal **Regolamento CE 679/16** e per gli enti ecclesiastici anche dalla normativa canonica, come indica il **Decreto Generale della CEI "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza"**, approvato dall'Assemblea Generale CEI del 21-24 maggio 2018, che ha avuto la dovuta *recognitio* della Santa Sede in data 23 maggio 2018.

Per quando riguarda la pubblicazione su siti o social parrocchiali delle fotografie e dei video dei ragazzi, e degli adulti relative alle comuni attività parrocchiali, anche le parrocchie sono tenute ad attenersi alle normative vigenti in materia prestando **una maggiore attenzione per quando riguarda le foto dei minori, i quali sono considerati soggetti deboli e vanno maggiormente tutelati**<sup>1</sup>.

### LA NORMATIVA

Da quando previsto dalla normativa, qualsiasi soggetto per essere ripreso in un video o immortalato in una foto, nella quale è riconoscibile, deve dare il proprio consenso, inoltre, in alcuni casi foto e video, possono essere ritenuti, "dati personali **SENSIBILI**" in quanto idonei, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, "a rivelare, le convinzioni religiose dell'interessato".

Per questo motivo **occorre che la Parrocchia acquisisca il consenso scritto** degli interessati prima di procedere alla pubblicazione e alla divulgazione delle fotografie e dei video, e **in caso si minori, in base a quando stabilito dalla normativa vigente è obbligatorio il consenso scritto di entrambi i genitori/ tutore**<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> «La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC - approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989) evidenzia la necessità di declinare il tema della tutela dei bambini e dei ragazzi non solo in termini di protezione giuridica, ma anche nelle dimensioni di prevenzione, promozione e soprattutto di partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi. Sussiste cioè l'esigenza di bilanciare diversi diritti fondamentali: la tutela dei minorenni nell'ambito dell'uso sicuro delle tecnologie dell'informazione (articolo 17 CRC), il diritto all'informazione e la libertà di espressione (articolo 13 CRC); l'obbligo degli Stati di garantire ai genitori di poter svolgere congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere e educare i figli (articolo 18 CRC)». Cfr. Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza, Tutela dei minori nel mondo della comunicazione, Roma, 2017 Marchesi Grafiche Editoriali

<sup>2</sup>Stando a quando sancisce l'art.2 quinquies del codice della privacy, l'età per il consenso digitale da parte dei minori è stabilito in Italia ad anni 14, e quindi da quel momento in poi possono pubblicare le loro immagini sui social ed autorizzare a terzi a poterlo fare, mentre per la pubblicazione di foto di un minore di anni inferiori a 14 ci vuole il consenso di entrambi i genitori.

tramite un documento cartaceo, che autorizza lo scatto e la divulgazione tramite mezzi social delle foto e dei video che li riguardano.

Dopo aver acquisito tale consenso si *devono* osservare tutti gli impegni assunti e in particolare si deve:

- verificare che le foto pubblicate riprendano solo persone che hanno espresso il consenso alla pubblicazione,
- eliminare definitivamente le foto, oppure rendere irriconoscibile il volto delle persone nelle riprese di gruppo, quando l'interessato revoca il consenso alla pubblicazione.

## INDICAZIONI OPERATIVE

1. In caso di riprese e foto di gruppo, è **necessario il consenso per ciascun ragazzo ripreso**, infatti, per quando riguarda le foto e i video *che* riguardano i minori, il consenso deve essere **concesso e firmato da entrambi i genitori**, a cui spetta, in comune accordo, la decisione di acconsentire alla pubblicazione delle foto dei propri figli minorenni e, per cui al fine, di non incorrere in sanzioni e procedimenti penali<sup>3</sup>, per cui **senza aver acquisito il consenso scritto di cui sopra, per ciascuna persona ripresa la parrocchia deve astenersi dal pubblicare le foto e i video di minori, e/o dal trasmetterli a terzi.**
2. Al fine di non mettere in pericolo il minore, è buona prassi delle parrocchie e dei loro collaboratori di **pubblicare con moderazione e prudenza<sup>4</sup> le foto ed i video sui social “intestati” alla parrocchia o ai gruppi parrocchiali**, tenendo presente che le foto e i video possono essere condivisi da terzi.
3. I **social intestati alle persone fisiche**, anche se sacerdoti, educatori, formatori **non sono coperti dalle autorizzazioni acquisite dalla parrocchia**; di contro si espone a pericolo la parrocchia *che decide di condividere sui rispettivi social foto ricevute e/o condivise da terzi.*

*P.S. Nel sito web della diocesi nella sezione modulistica, sono disponibili i pdf deducibili dell'informativa sulla privacy, e dei moduli per l'acquisizione del consenso per la pubblicazione di foto e video di minorenni e di maggiorenni, allegati di seguito a questa lettera. Questi documenti devono essere allegati al modulo di iscrizione al catechismo di adesione alle diverse attività ed iniziative della parrocchia.*

Brindisi, 13 ottobre 2023



*Don Mario Alagna*  
Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali



<sup>3</sup>La pubblicazione di foto di minorenni, senza il consenso di entrambi i genitori, è illecita anche quando i genitori esprimono pareri opposti, che siano separati, divorziati o semplicemente non concordi sulla scelta di pubblicare o meno immagini del figlio minore. Il reato nel pubblicare foto di minori con meno di 14 anni su internet è punito con la reclusione da 6 mesi fino a 3 anni in base a quando sancito dall'art. 167 del Decreto Legislativo numero 196 del 2003, ed è previsto da parte del responsabile il risarcimento ai danni del minore in base a quando sancito dall' art. 614 bis del c.p.c.

<sup>4</sup>A tal proposito è opportuno citare l'ordinanza del 23 dicembre 2017 del Tribunale di Roma, tramite la quale il giudice ha intimato a una madre di un ragazzo sedicenne, la quale aveva chiesto tutela contro una madre troppo “portata” a post e commenti web su di lui, rimuovere i contenuti riguardanti il figlio minorenne ed a pagare 10.000 euro al figlio stesso (tramite il tutore) ed al marito in caso di inosservanza dell'ordine di rimozione o del divieto di successivi post.